

Concorso tra malversazione e truffa aggravata per le erogazioni pubbliche

Per le Sezioni Unite sono fattispecie autonome e interdipendenti con una rispettiva pianificazione

/ Stefano COMELLINI

Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 20664, depositata ieri, hanno stabilito che il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.) **può concorrere** con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.).

Per comprendere appieno il rilevante significato della decisione, è bene evidenziare che la repressione penale delle condotte di abuso nelle sovvenzioni o nei finanziamenti pubblici è essenzialmente riconducibile a tre alternative fattispecie penali.

L'art. 640-*bis* c.p. sanziona tutte quelle condotte fraudolente, artifici o raggiri, che abbiano ad oggetto **erogazioni pubbliche**, poste in essere sia nella fase antecedente alla decisione dell'ente pubblico di erogare la sovvenzione, sia dopo aver legittimamente ottenuto il finanziamento così da distrarre il denaro ricevuto dalle finalità pubbliche per le quali esso era stato concesso.

Gli **abusi** in sovvenzioni pubbliche diversi dalle vere e proprie frodi trovano sanzione, invece, negli artt. 316-*ter* e 316-*bis* c.p. La prima disposizione intende reprimere gli abusi non fraudolenti (utilizzo o presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere, omissione di informazioni dovute) con cui il soggetto agente consegue "indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee". L'art. 316-*bis* riguarda, invece, gli abusi non fraudolenti posti in essere rispetto ad un finanziamento già legittimamente ottenuto.

Rimanendo nell'ambito delle due fattispecie all'attenzione della Corte (artt. 316-*bis* e 640-*bis*), la giurisprudenza di legittimità ha espresso, nel tempo, due **orientamenti contrapposti**, entrambi peraltro estranei al riconoscimento del principio di specialità che consente di escludere la contemporanea applicazione di più disposizioni incriminatrici qualora uno stesso fatto risulti sussumibile in due o più fattispecie astratte (art. 15 c.p.).

Da un lato, infatti, si esclude un rapporto di specialità tra i due reati per la **diversità degli interessi** protetti: l'art. 640-*bis* tutela il patrimonio da atti di frode, aggravata nel caso di conseguimento di erogazioni pubbliche; l'art. 316-*bis* tutela la pubblica amministrazione da atti contrari agli interessi della collettività, anche di natura non patrimoniale; nonché per il diverso momento in cui si collocano le due distinte condotte di truffa (antecedente al conseguimento dei fondi pubbli-

ci e relativo al conseguimento dell'utilità economica) e di malversazione (proprio della fase esecutiva del progetto finanziato (Cass. n. [29512/2015](#)).

Altro orientamento (*cf.* Cass. n. 23063/2009) riconduce il rapporto tra le fattispecie al **principio di sussidiarietà**, applicabile quando due fattispecie penali sanzionino due comportamenti diversi che offendano stati o gradi diversi dello stesso bene, uno più gravemente, e l'altro in misura minore, cosicché il secondo fatto-reato rimane assorbito nel primo.

Se è vero che nella ipotesi in esame i comportamenti che vengono in considerazione sono due, uno anteriore al conseguimento del finanziamento, che si realizza attraverso artifici e raggiri, e l'altro posteriore, che si realizza con l'impiego dei fondi per una destinazione diversa, non può mettersi in dubbio che il bene tutelato sia offeso sin dal momento consumativo della truffa, cioè dal momento della realizzazione del profitto con corrispondente danno della parte lesa, e che sia poi ulteriormente offeso, a finanziamento conseguito, dalla diversa destinazione impressa, che rappresenta, per così dire, la fase esecutiva dello stesso progetto criminoso, sia esso **già programmato** sin dall'inizio dell'azione ovvero **abbia preso corpo** dopo il conseguimento della erogazione.

Non possono, dunque, per tale interpretazione sottoporsi a sanzione due comportamenti offensivi dello stesso bene in due diversi momenti, giacché, in definitiva, il diverso impiego del finanziamento non è che una **conseguenza naturale** del conseguimento della erogazione a seguito di artifici o raggiri.

Con la sentenza in esame, la Corte descrive le due fattispecie come autonome e necessariamente interdipendenti, la cui consumazione presuppone una rispettiva pianificazione da parte del soggetto agente, tale da configurare un concorso di reati eventualmente tra loro connessi da una **unicità ideativa**.

Ne consegue una **casistica** che trova nell'interpretazione della Corte precisa lettura: il privato ottiene il finanziamento per condotta illecita e successivamente utilizza la somma per scopi privati, condotte entrambe illecite riconducibili la prima alla truffa, la seconda successiva ed autonoma, alla **malversazione**; il privato consegue con mezzi fraudolenti la sovvenzione ma la destina a finalità pubbliche compatibili con la richiesta, così integrandosi la truffa ma non la malversazione, ribadendosi in tal modo l'autonomia delle due fattispecie; il privato ottiene legittimamente quanto richiesto ma provvede a dargli diversa destinazione, così da integrare la sola ipotesi di malversazione.